



RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

“NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SEPARAZIONE E SUCCESSIONE TRA CONIUGI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 19/12/2025

DIRIGENTE



La disciplina vigente in materia di separazione personale dei coniugi e dei relativi effetti patrimoniali, così come quella concernente i diritti successori tra coniugi separati, è contenuta principalmente nella Legge 26 aprile 1986 n. 49. A distanza di molti anni dalla sua entrata in vigore, tale normativa presenta profili ormai superati rispetto all'evoluzione sociale, familiare ed economica della Repubblica.

Le trasformazioni del modello familiare e l'esigenza di garantire maggiore certezza giuridica nell'applicazione delle norme, rendono necessario un aggiornamento delle disposizioni esistenti. L'attuale quadro normativo, infatti, lascia spazio a margini interpretativi che talvolta generano incertezza applicativa e disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

Il presente progetto di legge persegue pertanto l'obiettivo di:

- rafforzare la tutela nel caso di situazioni problematiche nei procedimenti di separazione, con particolare riguardo all'assegnazione della casa familiare;
- ridefinire in modo più equo e coerente i diritti successori del coniuge separato, tenendo conto della diversità delle situazioni;
- adeguare la normativa a principi di equilibrio, equità e trasparenza, per assicurare una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziali e una migliore protezione dei soggetti coinvolti.

Entrando nel merito e nel dettaglio, il progetto di legge è composto da cinque articoli, che intervengono a modifica degli articoli della Legge 26 aprile 1986 n. 49, con successive modifiche ed integrazioni, con lo scopo di aggiornarle alle nuove esigenze intervenute.

Articolo 1 – Scopi e finalità

L'articolo individua gli obiettivi del progetto di legge, concentrandosi su tre direttrici principali:

- definire criteri più chiari per l'assegnazione dell'abitazione familiare;

Carlo...
C...
f...



- b) riformare la disciplina successoria relativa ai coniugi separati;
- c) garantire maggiore certezza e coerenza normativa.

La disposizione funge dunque da norma programmatica, introducendo e motivando gli interventi successivi.

Articolo 2 – Scioglimento della comunione dei beni

La norma modifica la disciplina dello scioglimento della comunione familiare in caso di separazione personale, prevedendone lo scioglimento automatico disposto dal Commissario della Legge. È tuttavia introdotta una facoltà per i coniugi, di comune accordo, di richiedere il mantenimento della comunione, valorizzando così l'autonomia negoziale delle parti e consentendo soluzioni più flessibili in relazione alle specifiche esigenze familiari.

Articolo 3 – Abitazione della casa familiare

L'articolo interviene sui criteri di assegnazione della casa familiare, stabilendo una preferenza a favore del coniuge affidatario dei figli o, in alternativa, del coniuge economicamente più debole. In quest'ultimo caso, viene tuttavia prevista un'importante clausola di salvaguardia, che consente al giudice di tenere conto di eventuali gravi inadempimenti agli obblighi coniugali, assicurando un bilanciamento tra tutela dei soggetti deboli e responsabilità individuale.

Articolo 4 – Successione del coniuge separato

La disposizione ridefinisce in modo organico i diritti successori del coniuge separato, distinguendo tra separazione con o senza addebito. In assenza di addebito, il coniuge separato conserva i medesimi diritti successori del coniuge non separato nella successione legittima. In caso di addebito, i diritti sono limitati all'assegno vitalizio, subordinato alla sussistenza del diritto agli alimenti. Per la successione testamentaria è escluso ogni diritto successorio, salvo il predetto assegno vitalizio, rafforzando la coerenza sistematica della disciplina.

Articolo 5 – Entrata in vigore

L'articolo stabilisce l'ordinaria clausola di entrata in vigore della legge, fissata al quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione, al fine di consentire un adeguato periodo di conoscibilità delle nuove disposizioni.

Carlo Cottarelli
Cottarelli



Si auspica che il presente progetto di legge, certamente aperto al contributo delle diverse sensibilità che animano le forze politiche rappresentate in Consiglio Grande e Generale, visto anche il tema di grande interesse e stretta attualità, possa ottenere la più ampia condivisione ed il più largo sostegno, per vedere quanto prima la sua pubblicazione ed entrata in vigore, a maggior tutela dei soggetti più bisognosi.

Si porgono deferenti ossequi.

 (DML)



Carlotta Andre

Carlo Andre

